

REGOLAMENTO GESTIONI

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile propone alle Imprese associate il testo aggiornato del Regolamento "delle Gestioni" con le modifiche apportate negli ultimi anni.

Il Regolamento delle gestioni contiene le norme relative agli adempimenti delle Imprese e le norme inerenti la gestione dei servizi della Cassa Edile.

Art. 1

Iscrizione imprese

In conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva del settore, le Imprese all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Imperia devono redigere una scheda anagrafica nonché sottoscrivere la dichiarazione di adesione al C.C.N.L., al relativo accordo integrativo provinciale in vigore, allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento e rilasciare dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta esclusivamente su appositi moduli predisposti dallo stesso Ente in accordo con le competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali.

All'impresa è rilasciato dall'Ente un documento attestante la sua iscrizione.

Art. 2

Iscrizione operai

A norma del vigente Statuto sono iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Imperia tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che esercitino attività edile ed affine nella Provincia di Imperia.

Le imprese devono denunciare alla Cassa Edile tutti gli operai alle loro dipendenze, al momento della loro assunzione, tramite la denuncia di cui all'articolo seguente.

Art. 3

Denuncia mensile dei lavoratori occupati

Le imprese devono redigere mensilmente la denuncia nominativa dei lavoratori occupati durante il mese decorso.

Tale denuncia deve essere trasmessa alla Sede dell'Ente entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese cui si riferisce, indipendentemente dal versamento.

La denuncia mensile deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica fornita dalla Cassa Edile o dalla CNCE.

La denuncia mensile trasmessa telematicamente deve riportare senza omissioni né reticenze i dati retributivi dei singoli lavoratori

occupati e le contribuzioni dovute come risultano dai libri paga obbligatori sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Al fine di ottenere il rimborso, alle condizioni e nella misura stabilita dal C.C.N.L., del trattamento integrativo di malattia e infortunio corrisposto agli operai, le imprese devono indicare nella denuncia mensile i lavoratori assenti per malattia, infortunio e malattia professionale.

In caso di omissione o di ritardo nella trasmissione delle denunce la Cassa Edile procederà, previa diffida, all'immediata segnalazione all'Ispettorato del lavoro; l'impresa sarà considerata, anche ai fini di cui al successivo art. 13, irregolare fino alla regolarizzazione.

Fino alla completa attuazione ed adozione della procedura relativa alla firma elettronica le imprese dovranno inviare le denunce mensili per via telematica unitamente alla stampa, su supporto cartaceo, delle denunce stesse, debitamente sottoscritta dal responsabile dell'impresa o da altro soggetto debitamente delegato (nel qual caso dovranno far pervenire alla Cassa Edile anche una copia della delega in carta libera e con sottoscrizione anche non autenticata).

Art. 4

Acquisizione denuncia mensile

La Cassa Edile provvede a registrare su appositi supporti informatici i dati denunciati dalle imprese: anagrafici, ore di lavoro e di assenza, importi dovuti per i singoli operai a titolo di gratifica natalizia e ferie, nonché a titolo di contributo Prevedi e a titolo di contributo al Fondo Sanitario Nazionale per operai e impiegati nonché l'importo complessivo delle contribuzioni dovute nel mese di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.

A richiesta del lavoratore o dell'impresa la Cassa Edile rilascia un estratto conto dei dati sulla relativa posizione.

Art. 5

Versamenti

A norma del C.C.N.L. e dell'integrativo provinciale in vigore, le imprese sono tenute a versare alla Cassa Edile i seguenti contributi e importi:

- a)** contributo Cassa Edile per le prestazioni assistenziali e integrazione malattia e infortunio a carico in parte del datore di lavoro e in parte del lavoratore;
- b)** contributo dovuto all'Ente S.E.I.-C.P.T. per la formazione professionale e la sicurezza a carico del datore di lavoro;
- c)** quota di adesione contrattuale di spettanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali a carico in parte del datore di lavoro e in parte del lavoratore;
- d)** contributo per gli oneri derivanti dall'Istituto Anzianità Professionale Edile Ordinaria a carico del datore di lavoro;
- e)** contributo per il vestiario a carico del datore di lavoro;
- f)** contributo per il trattamento di carenza malattia a carico del datore di lavoro;
- g)** contributo Fondo nazionale prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione a carico del datore di lavoro;
- h)** contributo per il finanziamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza territoriale a carico dei datori di lavoro con non più di 15 dipendenti;

nonché gli importi per:

- i) la percentuale del trattamento economico per gratifica natalizia e ferie maturato nel periodo lavorativo e nel periodo di assenza dal lavoro per malattia e infortunio;
- l) gli eventuali interessi compensativi;
- m) l'eventuale rimborso delle spese legali;
- n) l'eventuale rimborso delle commissioni bancarie per insoluti;
- o) le eventuali multe applicate ai lavoratori;
- p) gli importi per contributo e eventuale quota TFR al Fondo Pensione PREVEDI per i lavoratori;
- q) gli importi per contributo al Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL per i lavoratori;
- r) le eventuali spese dei buoni pasto come da contratto integrativo.

Gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e alle lettere i), l), m), n), o) p) q) e r) se dovuti, sono correlativi ed inscindibili tra loro per cui non è ammesso il parziale assolvimento, anche e soprattutto qualora parte degli stessi vengano effettuati dall'impresa direttamente a mani degli operai aventi diritto; inoltre non sono ammessi versamenti per singoli

operai dipendenti, i quali - se effettuati - saranno ritenuti nulli e come se non fossero mai stati effettuati, con conseguente mancata liberazione della ditta debitrice.

Art. 6 **Modalità di calcolo dei versamenti**

I contributi di cui alla lettera da a) ad h) dell'art. 5 devono computarsi su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. ed eventuale utile di cottimo per tutte le ore ordinarie di lavoro effettuate nonché sulle festività pagate ad esclusione del 4 Novembre.

La percentuale del trattamento economico per gratifica natalizia e ferie di cui alla lettera i) dell'art. 5 deve computarsi su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., nonché maggiorazione per i capisquadra ed eventuale utile di cottimo per tutte le ore ordinarie di lavoro effettuate e sulle festività pagate ad esclusione del 4 Novembre.

Art. 7 **Termini di versamento**

I versamenti di cui all'art. 5, sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per la quota a carico del lavoratore, devono essere eseguiti dall'Impresa entro il mese successivo il periodo di paga cui si riferiscono.

L'impresa può richiedere la rateizzazione dei versamenti inerenti un esercizio per un periodo massimo di 12 mesi mediante la procedura seguente:

- a) l'impresa richiede alla Cassa Edile di certificare l'importo del debito, concorda con la stessa il piano dei pagamenti e presta le garanzie richieste dall'Ente;
- b) l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione Imprenditoriale di riferimento, sottoscrive un accordo sindacale aziendale con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

Sulle somme oggetto della rateizzazione verrà applicato un interesse pari a quello previsto dall'art. 8 e la Cassa Edile verserà ai dipendenti dell'Impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze fino a quel momento versate dall'Impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce.

Qualora i versamenti non vengano effettuati entro i termini di cui al primo comma, oppure nel caso di concessione della rateizzazione, non si rispetti il piano di rateizzazione e/o non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa, l'impresa sarà considerata irregolare, anche ai fini di cui al successivo art. 13.

La Cassa Edile procederà, previa diffida, alla segnalazione dell'insolvenza alla stazione appaltante, alla Direzione Territoriale del Lavoro e darà corso alla procedura legale per il recupero coattivo degli importi dovuti.

I pagamenti effettuati dalla stessa impresa verranno imputati dalla Cassa Edile secondo i criteri degli artt. 1193, comma 2, e 1194 C.C.

Art. 8

Interessi compensativi

In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile interessi compensativi nella misura pari al 50% del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato di 5,50 punti.

L'importo della mora è conteggiato dalla Cassa Edile e notificato all'impresa.

L'impresa è tenuta a versare gli interessi compensativi unitamente ai contributi e importi di cui all'art. 5 e, in caso di omissione, si applicheranno i criteri di imputazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9

Ricongiunzione tra denuncia e versamento

Qualora l'importo del versamento, pur effettuato nei termini, non corrisponda all'importo dovuto della denuncia con una tolleranza di 150 Euro o eventuale altro limite previsto da normative, l'impresa sarà considerata irregolare, anche ai fini di cui al successivo art. 13, fino alla regolarizzazione.

Art. 10

Appalti e subappalti

A norma di legge e del C.C.N.L. vigente le imprese esecutrici di lavori, sia pubblici che privati, sono tenute a trasmettere alla

Cassa Edile le seguenti comunicazioni:
per lavori svolti in provincia:

- denuncia di appalto,
- denuncia di subappalto,

per lavori svolti fuori provincia:

- denuncia di appalto,
- denuncia di subappalto,
- elenco degli operai in trasferta .

Le comunicazioni per i lavori svolti fuori provincia devono essere trasmesse sia alla Cassa Edile del luogo di provenienza, sia alla Cassa Edile del luogo di esecuzione lavori.

Le comunicazioni relative ai cantieri dei lavori svolti devono essere redatte con le modalità telematiche o secondo i fac-simile predisposti dalla Cassa Edile.

Qualora le imprese omettano le predette comunicazioni la Cassa Edile non potrà rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 11

Interruzione o sospensione dell'attività edilizia

Le imprese che sospendono temporaneamente o cessano la propria attività edilizia con dipendenti sono tenute a darne comunicazione tramite la denuncia mensile di cui all'art. 3.

Art. 12

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti:

- delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nelle denunce;
- delle trattenute per contributi Cassa Edile, per quote di adesione contrattuale e per contributi Prevedi a carico dei lavoratori;
- dell'esattezza dei versamenti, sia per quote a proprio carico, sia per quelle trattenute ai propri dipendenti;
- di qualsiasi altro onere venga contrattualizzato dalle associazioni di settore nei futuri contratti di lavoro ed affidato in gestione alla Cassa Edile.

Art. 13

Dichiarazione di regolarità contributiva

A richiesta del datore di lavoro, degli Enti e Organismi pubblici e degli altri soggetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, la Cassa Edile rilascerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il rilascio di tale documento è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Edile, l'INPS e l'INAIL effettueranno di volta in volta secondo le regole fissate dalle norme e convenzioni stipulate tra i tre Enti.

Relativamente alla Cassa Edile la stessa accerterà il regolare versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

ISTITUTI CONTRATTUALI

Art. 14

Accantonamento gratifica natalizia e ferie

LIQUIDAZIONE DI FINE ANNO

La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, accantonata nel periodo 1° Ottobre - 30 Settembre viene effettuata dalla Cassa Edile agli operai nel mese di Dicembre di ciascun anno, comunque non oltre il 20 di detto mese, con la rimessa degli importi tramite Istituti di Credito bancari e postali. Contemporaneamente vengono trasmessi i relativi estratti conto.

LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

La liquidazione anticipata dell'accantonamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, oltre che nel mese di luglio, in occasione delle ferie estive, di tutto o parte delle somme accantonate nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, anche nei casi in cui viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile e cioè:

- a) per cambio definitivo del settore produttivo;
- b) per inizio attività imprenditoriale in proprio;
- c) per emigrazione in altra provincia o espatrio;
- d) per collocamento in pensione;
- e) per decesso del lavoratore.

Le domande devono essere corredate da valida documentazione.

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI NON RISCOSSI

Gli importi che per qualsiasi ragione non vengano riscossi devono essere accantonati in apposito conto sino a dieci anni dalla data in cui si sono resi esigibili, a disposizione dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Trascorso il predetto termine, gli importi residui sono accreditati al patrimonio dell'Ente.

Art. 15 Anzianità Professionale Edile Ordinaria

La Cassa Edile provvede, con gestione speciale e separata, a dare attuazione ai compiti previsti dalla contrattazione collettiva inerenti l'istituto Anzianità Professionale Edile ordinaria, secondo le normative stabilite dall'apposito regolamento del C.C.N.L. in vigore.

All'operaio che matura l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria la Cassa Edile corrisponde annualmente, al 1° Maggio, la liquidazione della prestazione con la rimessa degli importi tramite Istituti di Credito bancari e postali.

Gli importi che non vengono riscossi sono tenuti a disposizione dei beneficiari o dei loro aventi causa sino a dieci anni dalla data in cui si sono resi esigibili, dopo di che vengono accreditati alla Riserva A.P.E. ordinaria.

A richiesta del lavoratore, in caso di trasferimento in altra provincia, la Cassa Edile rilascia un attestato comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile.

Art. 16 Integrazione indennità di malattia, infortunio e malattia professionale

In attuazione alla normativa contrattuale nazionale vigente ed all'accordo provinciale del 25.02.88, la Cassa Edile provvede a rimborsare alle imprese il trattamento integrativo di malattia e infortunio corrisposto agli operai nella misura e alle condizioni stabilite dal C.C.N.L.

Il rimborso alle imprese avviene tramite bonifico in c/c bancario o postale.

Art. 17

Fornitura vestiario da lavoro

A norma degli accordi integrativi provinciali la Cassa Edile provvede a fornire annualmente agli operai aventi diritto una tuta da lavoro e un paio di scarpe antinfortunistiche.

Art. 18

Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - PREVEDI

Con accordo nazionale del 9.04.2001 le parti sociali del settore edile hanno costituito il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori edili (operai, impiegati, quadri) chiamato Prevedi.

L'accordo sindacale nazionale del 15.01.2003 ha demandato alla Cassa Edile le attività di promozione del Fondo, di acquisizione delle domande di adesione, dei contributi, di verifica ed invio dei dati anagrafici e contributivi al Fondo Prevedi.

I dati relativi alle contribuzioni devono essere comunicati tramite la denuncia mensile di cui all'art. 3. Per il versamento, determinato con le modalità proprie previste dagli accordi sindacali, si applicano gli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 19

Fondo Sanitario Nazionale - SANEDIL

Con C.C.N.L. del 18.07.2018 le parti sociali del settore edile hanno previsto la costituzione del Fondo Sanitario SANEDIL.

Tale Fondo sostituisce dalla data prevista con successivi accordi il rimborso che la Cassa Edile effettuava direttamente agli operai per le spese sanitarie da loro sostenute, secondo le previsioni della convenzione e polizza stipulata con UNISALUTE.

La Cassa Edile avrà un compito di raccordo tra i lavoratori e l'assicurazione UNISALUTE.

I dati relativi alle contribuzioni devono essere comunicati tramite la denuncia mensile di cui all'art. 3. Per il versamento, determinato con le modalità proprie previste dagli accordi sindacali, si applicano gli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 20

Fondo Nazionale Prepensionamenti

In attuazione del CCNL 18.07.2018, con accordo 10.09.2020 è stato costituito e regolamentato il Fondo "Prepensionamenti".

Il Fondo erogherà le prestazioni agli operai richiedenti nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 21

Fondo Incentivo Occupazione Giovanile

In attuazione del CCNL 18.07.2018 con accordo 10.09.2020 è stato costituito e regolamentato il Fondo Incentivo Occupazione.

Il Fondo erogherà le prestazioni alle imprese richiedenti che assumono lavoratori di età inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

ASSISTENZE

Art. 22

Prestazioni assistenziali

La Cassa Edile eroga a favore dei lavoratori iscritti prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione della Cassa stessa nei limiti delle disponibilità di esercizio e ratificate e contrattualizzate dalle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti nazionali e integrativi provinciali.

Art. 23

Riepilogo prestazioni della Cassa Edile

ISTITUTI CONTRATTUALI:

1. Accantonamento per gratifica natalizia e ferie;
2. Anzianità Professionale Edile Ordinaria;
3. Integrazione dell'indennità di malattia corrisposta tramite l'impresa;
4. Integrazione dell'indennità di infortunio e malattia professionale corrisposta tramite l'impresa;
5. Fornitura vestiario da lavoro.
6. Fondo Pensione complementare – Prevedi

7. Fondo Sanitario Nazionale – Sanedil
8. Fondo Prepensionamenti
9. Fondo Occupazione Giovanile

ASSISTENZE:

1. Assegno funerario per decesso del lavoratore;
2. Assegno per inabilità permanente assoluta del lavoratore;
3. Assegno funerario per decesso dei familiari del lavoratore;
4. Concorso spese per l'acquisto dei libri di testo;
5. Borse di studio;
6. Concorso spese per mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa;
7. Sussidi straordinari.

Le prestazioni sopra indicate sono concesse secondo norme che singolarmente le disciplinano e di cui al relativo Regolamento delle Prestazioni.